

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 139/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 52 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gaetano COSTABILE, e della società US PREPEZZANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GAETANO COSTABILE, Presidente della società US Prepezzanese all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2, e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore DAVIDE DRAGONE, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara Gregoriana – Prepezzanese del 02.11.2019;

ed altresì, nella qualità di Dirigente Accompagnatore della società US Prepezzanese all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, 32, commi 2, e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara Gregoriana – Prepezzanese del 02.11.2019, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore DAVIDE DRAGONE, consegnata al Direttore di Gara;

US PREPEZZANESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata:

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gaetano COSTABILE, e dalla Sig.ra Alessia PALO, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società US PREPEZZANESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano COSTABILE, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda più un punto di penalizzazione per la società A US PREPEZZANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina